

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AREARTISTICA

STATUTO

ART. 1 – Denominazione e Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione non commerciale operante nel settore sportivo denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Areartistica" con sede a Marcon Ve, in via Vivaldi, 17, in seguito denominata per semplicità solo "Associazione".

ART. 2 – Principi Fondamentali

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Con delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può aderire ad altre Associazioni nazionali, e agli organismi aderenti al CONI. A seguito dell'adesione, si conforma agli statuti e ai regolamenti nonché alle norme e alle direttive emessi dagli Enti citati.

ART. 3 – Scopo Sociale

L'Associazione si propone di :

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nel territorio comunale e comuni limitrofi;
- b) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, manifestazioni di diverse discipline sportive;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei soci nelle attività sportive;
- d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre e altre strutture sportive;
- e) indire corsi di avviamento allo sport di attività motoria e di mantenimento;
- f) organizzare corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- g) promuovere l'inclusione delle persone con disabilità e normodotate nello sport;

Inoltre l'Associazione, con apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo, può:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e con privati per gestire impianti sportivi e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
- b) organizzare attività ricreative e culturali a favore dei soci
- c) esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

ART. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere socie le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e che si impegnano a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare richiesta scritta, all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti e le delibere approvate dagli organi dell'Associazione. A seguito della richiesta viene rilasciata la tessera sociale, il richiedente acquisisce ad ogni effetto la qualifica di socio ed il suo nominativo viene annotato sul libro soci. La temporaneità della partecipazione alla vita associativa è esclusa in ogni caso, tuttavia il socio deve confermare ogni anno la sua volontà di far parte dell'associazione con il versamento del contributo associativo.

OPPURE

ART. 4 - Gli associati

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda, siano in possesso dei requisiti più avanti specificati, e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura dettagliata al successivo art. 5.

Gli associati hanno diritto all'accesso all'Associazione, all'uso delle strutture sportive e ricreative disponibili, all'uso di attrezzature sociali per la pratica dello sport. Gli associati partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto e sono impegnati al rispetto dello statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali.

Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- ordinari;
- onorari;
- sostenitori;
- atleti e tecnici.

Sono associati ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

In caso di ritardato pagamento il consiglio direttivo potrà applicare una tassa di mora.

Gli associati onorari (persone fisiche o Enti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle Assemblee dell'Associazione. Tra gli associati onorari l'Assemblea può nominare un Presidente onorario dell'Associazione.

Sono associati sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio direttivo, a favore dell'Associazione.

Sono associati atleti coloro che svolgono attività sportiva per l'Associazione.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali in vigore.

Tutti gli atleti devono essere tesserati, a cura dell'Associazione, alla FIDS. Devono altresì essere tesserati alla FIDS i tecnici che non siano già preventivamente tesserati singolarmente con la Federazione e inquadrati nel rispettivo ruolo federale.

Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello statuto e delle attività svolte dall'Associazione, nonché dello stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l'Associazione e comunque di pertinenza della stessa.

Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva e in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.

Gli associati dovranno prestare particolarmente attenzione nell'uso delle strutture al fine di evitare incidenti e si impegnano, sottoscrivendo l'apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l'Associazione e i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall'uso delle strutture sociali.

L'attività di volontariato degli associati nell'ambito dell'Associazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

ART. 5 – Diritti e Doveri dei soci

Il socio ha diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in assemblea, anche per quanto riguarda la modifica dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- a partecipare attivamente e passivamente alle elezioni degli organi sociali.

Il socio è tenuto:

- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni approvate dagli organi sociali;
- al versamento del contributo associativo.

ART. 6 – Contributo Associativo

Il contributo associativo annuale che il socio è tenuto a versare all'associazione ed i contributi per la partecipazione alle specifiche attività sono stabiliti **all'inizio di ogni anno sportivo** dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile e non può essere restituito in nessun caso.

ART. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione o per causa di morte

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni approvate dagli organi dell'Associazione;
- b) attività contrarie agli interessi dell'Associazione o che le arrechino danno, anche morale, o discredito;
- c) rifiuto di versare il contributo associativo.

Nei casi a) e b) l'esclusione deve essere comunicata per lettera ai destinatari.

Le dimissioni e le esclusioni sono operative dalle relative annotazioni sul libro soci.

ART. 8 – Fondo Comune

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da altri eventuali contributi e liberalità che pervengono all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Il fondo comune comprende anche tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione è obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste da questo statuto.

ART. 9 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

ART. 10 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

ART. 11 – I' Assemblea

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Approva il bilancio consuntivo;
- b) Elege il Consiglio Direttivo qualora sia necessario il rinnovo;
- c) Delibera su tutti le questioni poste all'ordine del giorno;
- d) Approva gli eventuali regolamenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'anno sociale. Può essere convocata, inoltre, tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per modificare lo statuto oppure per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nominando il liquidatore.

ART. 12 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire a mezzo avviso scritto affisso nei luoghi in cui si svolge l'attività dell'Associazione o trasmesso **via mail con conferma di lettura** o pubblicato nel sito internet dell'associazione.

L'avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, deve essere reso pubblico almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

ART. 13 – Validità e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, di persona o per delega, almeno il 50% +1 dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei partecipanti, su tutti i punti previsti dall'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è valida se è presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta degli associati con diritto di voto, la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Ogni partecipante può rappresentare al massimo un altro socio se in possesso di delega scritta e firmata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal vice Presidente o da un altro socio eletto dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario che ha il compito prendere nota dei partecipanti, di verbalizzare il dibattito, le votazioni e le deliberazioni adottate.

ART. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 consiglieri eletti dall'Assemblea fra tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione.

I Consiglieri rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare Consiglieri eletti dall'Assemblea, subentrano in carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente ed attribuisce gli altri incarichi.

Le cariche sociali sono incompatibili, pena la decadenza, con eventuali analoghi incarichi in altre associazioni sportive.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne è fatta richiesta da almeno 4 consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata AR da spedire o consegnare a mano o mail con conferma di lettura con un anticipo di almeno 7 giorni sulla data della convocazione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa, in caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni approvate dall'Assemblea
- b) Redigere la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea
- c) Approvare la stipula di contratti inerenti l'attività sociale
- d) Deliberare l'esclusione degli associati
- e) Attribuire incarichi e nominare commissioni per affrontare particolari questioni sulla vita dell'Associazione
- f) Stabilire l'entità dei contributi associativi e dei contributi di partecipazione alle spese per specifiche attività
- g) In generale, compiere tutti gli atti necessari alla corretta amministrazione dell'Associazione.

Se viene a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute del Consiglio, senza gravi giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e quindi, surrogato.

ART. 15 – Compiti e poteri del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente di convocare nel più breve tempo possibile il Consiglio Direttivo per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 16 – Pubblicità e Trasparenza

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché i bilanci approvati. La richiesta deve essere presentata al Presidente il quale incaricherà il Segretario di provvedere.

ART. 17 – Risorse economiche

L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote degli associati;
- contributi versati da atleti e soci per l'utilizzazione di specifiche strutture e attrezzature sportive;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati a sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di Associazioni sportive.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nel caso in cui l'Associazione potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dalle vigenti normative.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, l'Assemblea determinerà le norme per la conservazione dei trofei e degli altri premi trasmissibili.

ART. 18 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e le decisioni inerenti la devoluzione del patrimonio sono assunte dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata, con l'intervento di sette decimi dei soci aventi diritto a voto e con l'approvazione di due terzi dei votanti.

Tali maggioranze rimangono obbligatorie anche in casi di seconda convocazione.

ART. 19 – Applicabilità di norme

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, nonché le norme previste dagli statuti e dai regolamenti degli Enti cui l'Associazione ha aderito.